

Comune di Apiro

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 41 DEL 09-09-14

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) - COMPONENTE TASI -
REGOLAMENTO - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre,
alle ore 19:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

SCUPPA UBALDO	P	IEGIANI ALESSANDRO	P
LUCHETTI RICCARDO	P	SPARAPANI NADIA	P
PIERSANTI PACIFICO	P	BEVILACQUA ALBERTO	P
BIAGINI CESARE	P	NOVELLI SETTIMIO	P
BONCI CADIO	P	PIERSIGILLI GIOVANNI	P
VESCOVI ROSSANO	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[0] Presenti n.[11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. BOLLI STEFANIA

Assume la presidenza il Sig. PIERSANTI PACIFICO

PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

BIAGINI CESARE

IEGIANI ALESSANDRO

NOVELLI SETTIMIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che:

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 13.11.2013 sono state determinate per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota 0,96 per cento per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- aliquota 0,5 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; Ai fini della applicazione della aliquota e relative detrazioni, in materia di IMU, sono state equiparate ad ABITAZIONE PRINCIPALE, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- aliquota 0,5 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze annesse, possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la abitazione stessa non risulti locata;

- con propria precedente deliberazione n. 40 in data odierna sono state approvate le aliquote dell'IMU, per l'anno 2014, nelle seguenti misure:

- aliquota 0,96 per cento per tutti gli altri immobili, non abitazione principale e/o ad essa assimilabile, aree edificabili e terreni;
- aliquota 0,96 per cento per gli immobili, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, per la parte eccedente la rendita di € 500,00;
- aliquota 0,5 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per le relative pertinenze;

- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014, **non si applica:**

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato, altresì, che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

- il comma 688 dell'art. 1 della Legge di Stabilità, più volte modificato da ultimo con l'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in materia di TASI recita: "*Per il solo anno 2014 [...] il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. **Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale***";

Rilevato che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo preventivato, nel redigendo bilancio 2014, in € 471.296,68 nonché per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, tenuto conto anche dei minori trasferimenti erariali, come di seguito indicato:

FSC- ANNO 2013- COMUNE DI APIRO € 590.536,76
Quota IMU trattenuta dallo Stato per alimentazione FSC 2013 € -127.667,45

FSC- ANNO 2014- COMUNE DI APIRO € 520.893,93
Quota IMU che sarà trattenuta dallo Stato per alimentazione FSC 2014 € - 150.350,76
Taglio D.L. n.66/2014 convertito in legge n.89/2014 € -31.588,19
Mancato introito IMU abitazione principale € - 79.048,08 (nell'anno 2013 tale entrata è stata ristorata con rimborso Stato);
Totale minori trasferimenti ed entrate 2013/2014 = € - 171.374,22

Considerato, per quanto sopra, che risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI :

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non eccedente il valore di € 500,00 ; Il soggetto passivo al fine di poter beneficiare della suddetta equiparazione deve:

1. avere concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado una propria unità immobiliare ;
2. Il comodatario deve avere la residenza nell'immobile;

La assimilazione di cui sopra, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

I contribuenti in possesso dei sopra citati requisiti, entro il 31 dicembre di ciascun anno di competenza, a pena di decadenza, dovranno presentare al Comune di Apiro l'allegato Modello di autodichiarazione che, permetta, all'Ufficio tributi la verifica dei pagamenti effettuati.

Sono altresì assimilate ad abitazione principale:

- a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DETRAZIONE DI € 20,00 per unità immobiliari aventi una rendita catastale inferiore e/o uguale ad € 280,00;

- aliquota TASI ridotta nella misura di 0,15 punti percentuali per:
- tutti gli altri fabbricati, aree edificabili , terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,96 per cento ;

- aliquota TASI ridotta nella misura di 0,10 punti percentuali per:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati esentati dall'IMU;

Ritenuto, altresì, di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10%, calcolato applicando le aliquote di cui sopra; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto che a tal fine è stato predisposto l' **ALLEGATO REGOLAMENTO, in materia di TASI**;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;
- il comma 688 dell'art. 1 della Legge di Stabilità, più volte modificato da ultimo con l'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il parere del Revisore dei Conti in data 8/09/2014 allegato al presente atto sotto la lettera B);

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, che comporta effetti diretti sulla situazione economica-patrimoniale dell'Ente, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 11; astenuti n. 3 (Bevilacqua Alberto, Novelli Settimio, Piersigilli Giovanni), votanti n. 8; voti favorevoli n. 8;

DELIBERA

1. Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare l'ALLEGATO REGOLAMENTO comunale in materia di TASI;
3. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Unica comunale- IUC : a) **ALIQUOTA TASI** ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:
 - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non

eccedente il valore di € 500,00 ; Il soggetto passivo al fine di poter beneficiare della suddetta equiparazione deve:

1. avere concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado una propria unità immobiliare ;
2. Il comodatario deve avere la residenza nell'immobile ;

La assimilazione di cui sopra, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

I contribuenti in possesso dei sopra citati requisiti, entro il 31 dicembre di ciascun anno di competenza, a pena di decadenza, dovranno presentare al Comune di Apiro , l'allegato Modello di autodichiarazione che, permetta, all'Ufficio tributi la verifica dei pagamenti effettuati.

- Sono altresì assimilate ad abitazione principale:

- a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- Aliquota TASI ridotta nella misura di 0,15 punti percentuali per:

- a) tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,96 per cento;

- Aliquota TASI RIDOTTA nelle misura di 0,10 punti percentuali per:

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 5,00 per cento;

- b) fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati esentati dall'IMU;

4. Di determinare la **DETRAZIONE TASI**, per la abitazione principale e/o assimilata, in € 20,00 per le unità immobiliari la cui rendita catastale sia inferiore e/o uguale ad euro 280,00;

5. Di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10%,

calcolato applicando le aliquote di cui sopra; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

6. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 170.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, la cui quantificazione è stata effettuata sulla base dei dati del redigendo bilancio 2014:

Servizio indivisibile	Centro di costo	previsione anno 2014
Pubblica sicurezza e vigilanza	Polizia locale e amministrativa	70.174,54
Servizi di manutenzione stradale, illuminazione pubblica	Viabilità e infrastrutture stradali	389.511,74
Gestione parchi-servizi per la tutela ambientale- verde pubblico	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.610,40
	totale	471.296,68

Incasso presunto TASI sulla base delle simulazione effettuate sul PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE = € 170.000,00;

Percentuale copertura costi = 36,07 %

7) Di inserire la presente deliberazione regolamentare, entro il termine perentorio del 10 settembre 2014, nel *Portale del federalismo fiscale* ai sensi del comma 688 dell'articolo 1 della legge n.147/2013 e con le modalità individuate dal M.E.F e comunicate con nota prot.n.28926 del 2 settembre 2014;

8) Di dichiarare la presente deliberazione, con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 11; astenuti n. 3 (Bevilacqua Alberto, Novelli Settimio, Piersigilli Giovanni); votanti n. 8; voti favorevole n. 8, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Leg.vo 267/2000, considerata la necessita' di inserimento della stessa nella apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro la data del 10 settembre 2014.

Smp/

COMUNE DI APIRO

(Provincia di Macerata)

Regolamento TASI

(Tributo sui servizi indivisibili)

(approvato con delibera consiliare n... del)

Art. 1 – Oggetto dell'imposta

Il presente capo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014").

Art. 2 - Presupposto dell'Imposta

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 - Esclusioni

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4 – Soggetti passivi

I soggetti passivi della TASI sono individuati dall'articolo 1^ commi da 671 e seguenti, della legge n.147/2013 (legge di stabilità anno 2014);

Art. 5 – Base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13, del DL. n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/11 e s.m.i. e dal relativo Regolamento comunale.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberata la differenziazione e/o l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponenti, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Con la citata deliberazione viene anche stabilita la percentuale che l'occupante, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, deve versare sulla base delle aliquote deliberate.

Con la delibera di cui al comma precedente il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Detrazioni per abitazione principale

Con la delibera di cui al precedente articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Versamenti

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente con le modalità di cui all' articolo 1[^]- comma 688- della legge 147/2013 (legge di stabilità anno 2014).

Art. 9 - Versamento minimo

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Riservato all'Ufficio

Protocollo n.

Al Servizio Tributi
del Comune di APIRO
Piazza Baldini n.1
APIRO

I.U.C. – T.A.S.I

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2014

Il/La _____ sottoscritto/a

Nato/a a _____ (_____) il

Residente a _____ Prov. (_____)

Via _____

n. _____

Codice Fiscale _____ Tel. _____

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti per l'assimilazione all'abitazione principale, ai fini della applicazione della aliquota TASI, per l'anno 2014, per il seguente fabbricato (abitazione ed eventuali pertinenze):

Dati catastali immobili:

Abitazione: foglio __ mappale __ sub. __ categoria __

% Possesso _____ rendita catastale _____

Pertinenze: foglio __ mappale __ sub. __ categoria __

% possesso _____ rendita catastale _____

foglio __ mappale __ sub. __ categoria __

% possesso _____ rendita catastale _____

foglio __ mappale __ sub. __ categoria __

% possesso _____ rendita catastale _____

Ubicazione immobili: Via _____ n. _____

Cognome e nome del comodatario

Data inizio residenza nell'immobile oggetto di comodato:

Grado di parentela con il comodatario: padre madre figlio figlia

Dichiara infine di essere a conoscenza che la presente dichiarazione produce effetti unicamente per l'anno 2014 e che la stessa deve essere ripresentata, a pena di decadenza del beneficio, entro il 31 dicembre di ogni anno di vigenza della tassa

Data _____

Il/La Dichiarante

(firma
per esteso e leggibile)

N.B.: la presente dichiarazione ha valenza solamente per il dichiarante; in caso di comproprietà, la dichiarazione deve essere presentata da ogni singolo comproprietario al fine di ottenere l'applicazione del beneficio sulla propria quota di possesso, a pena di esclusione dal beneficio medesimo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSANTI PACIFICO

IL SEGRETARIO
F.to BOLLI STEFANIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.571/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-09-14.

Li, 10-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOLLI STEFANIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 10-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] per decorrenza del termine di cui all' art. 134, comma 3, del D.L.vo 18-08-2000, n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOLLI STEFANIA